

SENTENZA DELLA CORTE**(sesta sezione)****del 13 novembre 1990****nel procedimento C-308/89 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Verwaltungsgericht di Darmstadt): Carmina di Leo contro Land Berlin (*)****(Non discriminazione — Figlio di un lavoratore comunitario — Sussidi all'istruzione)**

(90/C 306/09)

*(Lingua processuale: il tedesco)**(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)*

Nel procedimento C-308/89, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dal Verwal-

(*) GU n. C 283 del 9. 11. 1989.

tungsgericht di Darmstadt, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Carmina di Leo e Land Berlin, domanda vertente sull'interpretazione dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1612/68, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (*), la Corte (sesta sezione), composta dai signori: G. F. Mancini, presidente della sesta sezione; T. F. O'Higgins e M. Diez de Velasco, presidenti di sezione; C. N. Kakouris e P. J. G. Kapteyn, giudici; avvocato generale: M. Darmon; cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 13 novembre 1990, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1612/68, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità deve essere interpretato nel senso che i figli rientranti nella sfera di applicazione di tale disposizione devono essere equiparati ai cittadini dello Stato membro per quanto riguarda i sussidi all'istruzione, non solo qualora l'istruzione venga impartita nello Stato ospitante, bensì anche nel caso in cui questa sia seguita in uno Stato di cui possiedono la cittadinanza.

(*) GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 2.